

## TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

### SENTENZA N. 15/22

Il Tribunale Federale, composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 12 aprile 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Angelo Michele Castellano (licenza di conc/cond. n. 372886);

#### FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 43 del 4.10.2021, avviato sulla base della decisione n. 2 adottata dal Collegio dei Commissari in funzione presso la Gara 6<sup>a</sup> Salita Monte Erice svoltasi in data 17/19 settembre 2021 – con la quale il concorrente Vincenzo Serse è stato escluso dalla manifestazione per avere insultato e aggredito il licenziato Angelo Michele Castellano – ha deferito quest'ultimo per la violazione degli artt. 8.1, 8.4 e 8.5 del RNS.

All'esito delle indagini svolte, in particolare con l'acquisizione di dichiarazioni rese dal C.P. Alberto Parla, dal C.P. al parco chiuso Roberto Bellavia, da ulteriori persone presenti, nonché dagli stessi soggetti coinvolti, è risultata una ricostruzione dei fatti in base alla quale il Castellano “ad alta voce ha iniziato a pronunciare parole offensive nei confronti del Serse e della di lui moglie apostrofandola con toni impropri e offensivi” e, all'invito del Serse di smetterla, “ha risposto dando una forte spinta al Serse”.

Seguiva, quindi, la reazione di quest'ultimo che colpiva il Castellano con calci e pugni.

Il Serse ha formulato una proposta di accordo ai sensi dell'art. 48 R.G.S. per cui la Procura ha deferito il solo Castellano.

All'udienza del 12 aprile 2022, sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo, che si è riportato all'atto di deferimento, e l'incolpato unitamente al proprio difensore, che ha dato lettura della memoria difensiva.

#### DIRITTO

Gli articoli 8.1. (Principio di lealtà), 8.4 (Principio di non violenza) e 8.5 (Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) stabiliscono, rispettivamente, che “Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza

in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", che "devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche" e che "non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo".

Tanto premesso, è evidente che il comportamento tenuto dal Castellano abbia violato le norme succitate, posto che, pur avendo subito la violenta reazione del Serse, appare sufficientemente provato dalla uniformità delle dichiarazioni testimoniali sul punto, che sia stato lui a iniziare il litigio, prima con insulti e poi con una spinta a cui ha fatto seguito la violenta reazione del Serse.

Pertanto, seppure complessivamente di minore intensità e lesività, il comportamento del Castellano appare meritevole di essere sanzionato seppure in misura più lieve di quanto richiesto dalla Procura.

#### PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Angelo Michele Castellano responsabile delle violazioni ascritte in motivazione, e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 12 aprile 2022.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Camillo Tatozzi)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)